



AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO

Decreto: 0000921 del 31/07/2026

Commissaria: SIMONETTA CANNONI

Oggetto: Aggiornamento delle modalità applicative del Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo (RRRL)

Pubblicità/Pubblicazione: DECRETO NON RISERVATO, PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL'AGENZIA COMPRESI GLI ALLEGATI A

Ordinario: ☒ [X]

Immediatamente eseguibile: ☐ []

Responsabile del procedimento: SIMONETTA CANNONI

Allegati n°: 1

LA COMMISSARIA

Visti:

- la Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002, Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come da ultimo modificata dalla L.R. 28/2018;
- l’articolo 21 ter della L.R. 32/2002, che stabilisce che l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego è un ente dipendente della Regione ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- l’articolo 21 quater comma 1 della L.R. 32/2002, che definisce le funzioni dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego;
- l’articolo 21 quater, comma 2 della L.R. 32/2002, che stabilisce che l’Agenzia può svolgere ulteriori attività relative alle politiche del lavoro, previa autorizzazione della Giunta regionale, attraverso convenzioni con altri organismi competenti in materia;
- la Legge Regionale n. 28 del 8 giugno 2018, “Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI). Modifiche alla L.R. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 604 del 8 giugno 2018 con la quale è definita la costituzione dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego (ARTI) a far data dall’8 giugno 2018;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 109 del 29 aprile 2021 con il quale la sottoscritta è stata nominata Direttrice di ARTI;
- il Decreto Direttoriale Arti n. 179 del 19/05/2021 con cui si definisce il nuovo assetto dei Settori territoriali dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 148 del 7 luglio 2026 con il quale alla sottoscritta è stato attribuito l’incarico di Commissaria per l’espletamento delle funzioni di Direttore dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego, di cui agli articoli 21 septies e 21 octies della l.r. n. 32/2002;

Richiamati:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.1674 del 15 dicembre 2025 avente ad oggetto "Indirizzi per l'attuazione del Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo della Regione Toscana. Approvazione";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 200 del 02 marzo 2026 ad oggetto “Modifiche alla DGR 1674/2025 “Indirizzi per l'attuazione del Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo". Sostituzione dell'allegato A";
- il proprio precedente Decreto n. 275 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto l'approvazione delle modalità applicative del RRRL;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 573 dell'11 maggio 2026 con la quale la Giunta ha ritenuto opportuno adeguare specifiche condizioni di accesso al beneficio sulla base delle evidenze emerse in sede di prima attuazione;
- il proprio precedente Decreto n. 553 del 15 maggio 2026 avente ad oggetto l'aggiornamento delle modalità applicative del Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo (RRRL) in attuazione della DGR n. 573 dell'11/05/2026;

Rilevata l’esigenza di accelerare l’istruttoria di ammissibilità e l’iter amministrativo per ridurre i tempi che intercorrono dall’ammissibilità alla liquidazione del beneficio economico in favore dei destinatari aventi diritto, in coerenza con gli indirizzi generali già definiti nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 573 dell'11 maggio 2026 e nel Decreto della Direttrice n. 553 del 15 maggio 2026 sopra richiamati;

Dato atto che rimangono confermati i principi di selettività, condizionalità e la priorità per i

soggetti in maggiore fragilità occupazionale;

Ritenuto pertanto opportuno, sulla base di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 573 del 11 maggio 2026 e al fine di soddisfare la predetta priorità procedurale volta alla tempestiva erogazione del contributo, modificare l'Allegato A al Decreto n. 553 del 15 maggio 2026 recependo la semplificazione delle modalità operative;

Dato atto che il presente atto non è soggetto al controllo del Collegio dei revisori;

DECRETA

1. di aggiornare le Modalità applicative del Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo (RRRL) di cui all'Allegato A del presente atto;
2. di partecipare il presente atto alla Regione Toscana;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURT e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI), ai sensi della normativa vigente in materia di Amministrazione Trasparente (art. 26 co. 2, Dlgs 33/2013).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al giudice competente nei termini di legge.

LA COMMISSARIA
Simonetta Cannoni

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.



**ALLEGATO A****MODALITÀ APPLICATIVE****RELATIVE AL REDDITO REGIONALE DI REINserIMENTO LAVORATIVO (RRRL)****1. Finalità e principi**

Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1674 del 15.12.2025, come aggiornata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 200 del 02.03.2026 — la quale ha approvato gli indirizzi per l’attuazione del Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo (RRRL) — e da ultimo modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 573 del 11.05.2026, si forniscono nel presente documento le modalità applicative con cui dare realizzazione al Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo riguardanti la presentazione della domanda e l’istruttoria, l’erogazione ed il pagamento del Beneficio, l’applicazione della condizionalità e il relativo regime sanzionatorio, gli obblighi del Beneficiario compresi quelli di comunicazione delle variazioni dei requisiti dichiarati in sede di domanda.

La misura persegue le seguenti finalità e si fonda sui seguenti principi:

- contrastare temporanei stati di bisogno derivanti da disoccupazione involontaria, favorendo l’attivazione e il reinserimento lavorativo;
- definire requisiti di accesso al Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo, di seguito denominato “Beneficio”, basati su criteri oggettivi di valutazione della condizione economica e occupazionale del richiedente, anche mediante l’impiego dell’ISEE di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- prevedere una condizionalità effettiva del Beneficio, mediante il coinvolgimento dei Centri per l’Impiego (CPI) e, ove previsto, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
- prevenire comportamenti opportunistici e assicurare la corretta destinazione delle risorse pubbliche, anche attraverso limiti e verifiche connessi alla storia lavorativa e alle prestazioni di



disoccupazione percepita;

- dare priorità, nei limiti delle risorse disponibili, ai soggetti con maggiore fragilità occupazionale e minori opportunità di ricollocazione.

2. Destinatari/beneficiari del Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo e requisiti di accesso

Il Beneficio è rivolto a persone disoccupate residenti e domiciliate in Toscana che, alla data di presentazione della domanda, risultano in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati. I requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata della fruizione del Beneficio.

Requisiti di accesso:

- residenza in Toscana da almeno tre mesi e domicilio nel territorio regionale;
- stato di disoccupazione con pregressa esperienza lavorativa e rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID), con disponibilità alla partecipazione alle misure di politica attiva previste;
- assenza, alla data di presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato;
- assenza di dimissioni volontarie nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda (ad eccezione delle dimissioni per giusta causa e delle dimissioni nel periodo “protetto” di maternità/paternità);
- ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159; in presenza di variazioni del nucleo familiare o della situazione economica, si applicano gli obblighi di aggiornamento della DSU previsti dalla normativa vigente;
- indicatori di situazione patrimoniale in corso di validità non superiori a: 30.000 euro, con riferimento al patrimonio immobiliare (prima casa esclusa); 6.000 euro, aumentati di 2.000 euro per ogni componente aggiuntivo fino ad un massimo di 10.000 euro, per il patrimonio mobiliare;
- avvenuto esaurimento nelle annualità 2024, 2025 e 2026, di un trattamento di disoccupazione NASpI o DIS-COLL, di durata non inferiore a un mese;
- non beneficiare di misure nazionali di contrasto alla povertà e di attivazione al lavoro quali l'Assegno di inclusione (ADI) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), di cui al D.L. 4



maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85;

- non beneficiare del “Bonus Lavoro e Inclusione” di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 929 del 07.07.2025.

In analogia a quanto previsto dal requisito di assenza di rapporto di lavoro, la domanda non può essere presentata durante lo svolgimento di un periodo di tirocinio extra-curriculare. Resta salva la possibilità di presentare domanda di Beneficio al termine del periodo di tirocinio extra-curriculare.

Il possesso dei requisiti è verificato dall’Ufficio competente di ARTI mediante controlli d’ufficio e interoperabilità con le banche dati disponibili; ove necessario, al richiedente possono essere richiesti chiarimenti o integrazioni documentali.

I requisiti di accesso al beneficio modificati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 573 del 11.05.2026, recepiti dal presente documento, saranno applicati alle istanze presentate dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente documento attuativo.

3. Presentazione della domanda e istruttoria

3.1 Presentazione della domanda

La domanda di accesso al Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il Portale regionale Toscana Lavoro, collegandosi al seguente link: <https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/>. L’accesso è consentito unicamente mediante sistemi di identità digitale certificata (SPID, CIE o CNS).

Il Centro per l’Impiego competente per domicilio può fornire supporto alla compilazione e all’invio della domanda, fermo restando che la presentazione avviene esclusivamente tramite il Portale regionale Toscana Lavoro e sotto l’esclusiva responsabilità del richiedente.

Nella domanda il richiedente rende le dichiarazioni sostitutive necessarie ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e indica le informazioni utili alla gestione della misura.

L’accesso alla misura del Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo è aperta alle adesioni dei beneficiari dal 02.04.2026; sarà possibile presentare domanda fino ad esaurimento delle risorse o comunque fino a termine diverso disposto con successivo atto.

La presentazione della domanda sul Portale regionale Toscana Lavoro restituisce al richiedente il numero identificativo di protocollo.



Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

3.2. Istruttoria di ammissibilità della domanda

Le domande sono approvate secondo l'ordine di protocollo di presentazione delle stesse; il Settore Servizi per il lavoro competente territorialmente adotta i decreti di approvazione delle domande come di seguito indicato:

- le domande di Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo presentate dal giorno 1 al giorno 15 del mese sono approvate, di norma, entro l'ultimo giorno dello stesso mese;
- le domande di Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo presentate dal giorno 16 alla fine del mese sono approvate, di norma, entro il giorno 15 del mese successivo.

Gli elenchi delle domande di Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo approvate e non approvate sono pubblicati sul sito di ARTI al seguente link <https://arti.toscana.it/> e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

L'esito dell'istruttoria sarà comunicato al richiedente mediante mail e SMS. Lo stato della domanda e la motivazione dell'eventuale rigetto della stessa saranno disponibili per la consultazione sul Portale regionale Toscana Lavoro nella sezione "Servizi – Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo".

4. Beneficio economico, durata e massima spettante

Il Beneficio consiste in un contributo economico pari a 500,00 euro (cinquecento/00) mensili, al lordo delle eventuali ritenute previste ai sensi dell'art. 50, c.1, lett. c) del TUIR (somme corrisposte come sussidio per fini di studio o addestramento professionale), erogato da ARTI per mensilità intere secondo le modalità definite al successivo paragrafo 11.

L'importo complessivo del Beneficio spettante viene determinato in base alla durata dell'ultimo trattamento di disoccupazione NASpI/DIS-COLL fruito dal richiedente e viene quantificato in fase di accoglimento della domanda. La durata del Beneficio non potrà essere inferiore a una mensilità e non superiore a nove mensilità¹.

¹

Esempio di calcolo quota mensile spettante:

1 mese di NASpI = 1 mensilità di Beneficio economico (€ 500,00 lordi).



L'importo da erogare mensilmente sarà riconosciuto in base all'effettiva partecipazione alle politiche attive previste nel Patto di Servizio Personalizzato, come meglio specificato al successivo paragrafo 6.

Il Beneficio si attiva, secondo le modalità dettagliate nel paragrafo 5, alla data di sottoscrizione o aggiornamento del Patto di Servizio Personalizzato (PSP) presso il Centro per l'Impiego competente per domicilio e comunque non prima della data di accoglimento della domanda (data di adozione del Decreto dirigenziale di approvazione). L'erogazione di ciascuna mensilità riconosciuta è subordinata alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 6 e degli obblighi di condizionalità di cui al successivo paragrafo 7.

L'accesso al Beneficio è riconosciuto, secondo l'ordine cronologico di protocollo di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, pari a € 24.994.642,40, assegnate ad ARTI con D.G.R. n. 1674/2025 e D.G.R. n. 200/2026.

Qualora le risorse non consentano l'accoglimento di tutte le domande ammissibili, Regione Toscana si riserva, con successivi atti, la possibilità di adottare criteri di priorità e/o graduatorie coerenti con le finalità della misura.

5. Presa in carico e Patto di Servizio Personalizzato (PSP)

Il Centro per l'Impiego competente per domicilio, in seguito all'accoglimento della domanda di Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo, convoca via mail/SMS il Beneficiario per la sottoscrizione o l'aggiornamento del Patto di Servizio Personalizzato, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 150/2015, nel quale saranno definite le conseguenti misure di politica attiva.

Ogni Beneficiario, successivamente alla sottoscrizione/aggiornamento del Patto di Servizio Personalizzato presso il Centro per l'Impiego competente, può scegliere se effettuare le politiche attive previste dalla misura presso il Centro per l'Impiego oppure presso uno dei Soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro che hanno aderito ad avvisi pubblici di Regione Toscana/ARTI per l'erogazione di politiche attive del lavoro.

Il Patto di Servizio Personalizzato individua, in coerenza con il profilo del Beneficiario e con il

Casistica A (Mese pieno): NASpI con inizio 15/12 – fine 15/03 = 3 mesi = € 1.500,00 lordi.

Casistica B (Mese incompleto): NASpI con inizio 15/12 – fine 13/03 = 2 mesi = € 1.000,00 lordi.

Limite massimo: per i trattamenti di NASpI/DIS-COLL di durata pari o superiore a 9 mesi viene riconosciuto l'importo massimo di € 4.500,00 lordi.



fabbisogno espresso, le misure di politica attiva del lavoro e/o formative da intraprendere, coerentemente con i LEP indicati nella D.G.R. n. 200/2026 come da ultimo aggiornata da D.G.R. 573/2026:

1. orientamento specialistico;
2. accompagnamento al lavoro;
3. attivazione del tirocinio;
4. incontro tra domanda e offerta (quale, ad esempio, partecipazione a *recruiting day*, *open day*);
5. informazione orientativa strumenti conciliazione;
6. supporto all'autoimpiego;
7. formazione.

Gli appuntamenti successivi alla prima convocazione, finalizzata alla sottoscrizione/aggiornamento del Patto di Servizio Personalizzato, saranno concordati e definiti sul medesimo Patto di Servizio Personalizzato con il Centro per l'Impiego competente o con il soggetto accreditato eventualmente scelto per la prosecuzione delle attività. Tali appuntamenti saranno fissati direttamente in fase di sottoscrizione e/o successivamente mediante SMS/mail e sono soggetti a condizionalità secondo quanto descritto al successivo paragrafo 7.

Il Patto di Servizio Personalizzato è soggetto a monitoraggio periodico ed è aggiornabile in funzione dell'andamento del percorso e delle variazioni della condizione del Beneficiario.

6. Modalità di fruizione del Beneficio

La fruizione del Beneficio è subordinata alla partecipazione attiva del Beneficiario alle misure di politica attiva del lavoro previste nel Patto di Servizio Personalizzato di cui al precedente paragrafo, punti 1-7.

In ciascun mese solare di fruizione, il Beneficiario è tenuto a svolgere almeno due politiche attive tra quelle previste nel proprio Patto di Servizio Personalizzato, secondo la programmazione concordata con il Centro per l'Impiego o con il soggetto privato accreditato scelto in sede di sottoscrizione o aggiornamento del Patto di Servizio Personalizzato.

Ai fini del conteggio, la partecipazione ad attività di formazione (in presenza o a distanza) è considerata:



- a) pari a una politica attiva mensile quando, nel mese di riferimento, risulti una partecipazione non inferiore a 4 ore complessive;
- b) pari a due politiche attive mensili quando, nel medesimo mese, risulti una partecipazione non inferiore a 8 ore complessive.

La partecipazione alle attività formative sarà attestata, di norma dal soggetto erogatore (agenzia formativa); salvo i casi in cui potrà essere verificata da ARTI o con richiesta al Beneficiario di specifica documentazione per attestare l'effettiva frequenza.

Il mancato rispetto dell'obbligo mensile comporta l'applicazione delle conseguenze previste al successivo paragrafo 8.

7. Condizionalità, obblighi e giustificazioni

La corresponsione del Beneficio è condizionata al rispetto degli impegni assunti nel Patto di Servizio Personalizzato e, in generale, agli obblighi previsti dal presente atto.

In particolare, il Beneficiario è tenuto a:

- presentarsi alle convocazioni del Centro per l'Impiego e degli eventuali soggetti erogatori delle misure, secondo le modalità e le tempistiche comunicate;
- partecipare con regolarità alle attività di politica attiva previste dal Patto di Servizio Personalizzato;
- partecipare con regolarità alle attività formative previste dal Patto di Servizio Personalizzato fornendo, nel caso, la documentazione richiesta per attestare l'effettiva frequenza;
- partecipare, di norma, ad almeno due attività/misure di politica attiva e/o formative al mese, secondo quanto previsto dal Patto di Servizio Personalizzato;
- accettare offerte di lavoro congrue, secondo quanto previsto dal D.M. 10 aprile 2018 e dalla normativa vigente in materia di politiche attive;
- comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni, le variazioni rilevanti ai fini del mantenimento dei requisiti (es. avvio di rapporti di lavoro, variazioni del nucleo familiare e/o dell'ISEE, variazioni di domicilio) utilizzando l'indirizzo di posta elettronica del Centro per l'Impiego, la posta elettronica certificata all'indirizzo arti@postacert.toscana.it o tramite consegna a mano al Centro per l'Impiego competente;



- collaborare alle attività di monitoraggio e aggiornamento del Patto di Servizio Personalizzato.

Sono considerati giustificati motivi di mancata partecipazione o mancata presentazione, purché adeguatamente documentati:

- a) stato di malattia o infortunio;
- b) servizio civile o servizio di leva o richiamo alle armi;
- c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
- e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- f) casi di limitazione legale della mobilità personale;
- g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di svolgere la politica attiva concordata.

Le ipotesi di giustificato motivo dovranno essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento, e comunque non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena l'applicazione delle sanzioni previste al successivo paragrafo 8.

Tali documentazioni devono pervenire:

- al Centro per l'Impiego competente tramite una delle seguenti modalità: all'indirizzo di posta elettronica del Centro per l'Impiego competente, per posta elettronica certificata all'indirizzo arti@postacert.toscana.it o consegna a mano;
- ai soggetti privati accreditati, con le modalità che verranno dagli stessi fornite ai beneficiari.

La responsabilità della mancata ricezione è a carico del mittente.

Le verifiche sull'effettiva partecipazione alle misure/attività di politica attiva previste dal presente atto sono svolte dal Settore Servizi per il Lavoro territorialmente competente di ARTI attraverso il proprio sistema informativo.

8. Decadenza dal Beneficio

Il Settore Servizi per il Lavoro territorialmente competente di ARTI dispone la decadenza del Beneficio



con apposito atto in caso di:

- mancata presentazione alle convocazioni senza giustificato motivo;
- mancata partecipazione, abbandono o rifiuto delle misure di politica attiva e/o formative previste dal Patto di Servizio Personalizzato o fissate, tramite SMS/mail senza giustificato motivo;
- rifiuto di un'offerta di lavoro congrua;
- mancata comunicazione di variazioni rilevanti (in particolare, avvio di attività lavorativa) nei termini previsti;
- accertata perdita dei requisiti di accesso;
- rinuncia formale del Beneficiario acquisita dal Centro per l'Impiego competente.

La congruità dell'offerta è valutata secondo i criteri e le definizioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro 10 aprile 2018, n. 42 ("Definizione dell'offerta di lavoro congrua", GU 14/07/2018)²

9. Disciplina del Beneficio in presenza di Tirocini extra-curricolari

La partecipazione a tirocini extra-curricolari, successiva alla data di accoglimento della domanda di Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo, costituisce modalità ordinaria di attuazione della misura e non comporta la perdita del Beneficio. Durante il periodo di tirocinio, l'erogazione del Beneficio viene sospesa e riprenderà al termine.

Nel caso in cui il tirocinio abbia una durata superiore a sei mesi, il Beneficio decade.

10. Disciplina del Beneficio in presenza di rapporti di lavoro

Al fine di garantire il godimento del Beneficio, incentivare l'accettazione di opportunità lavorative e assicurare un regime omogeneo di gestione delle variazioni occupazionali, sono adottate le seguenti indicazioni.

² Definizione offerta congrua:

Tipologia e Orario: Rapporti a tempo indeterminato, determinato o somministrazione (minimo 3 mesi), con orario pieno o almeno l'80% dell'ultimo contratto.

Retribuzione: Deve rispettare i minimi salariali CCNL. Se il disoccupato percepisce sostegno al reddito (NASpI), l'offerta è congrua se supera di almeno il 20% l'indennità percepita.

Distanza dal domicilio e Tempi di percorrenza: Fino a 6 mesi di disoccupazione: Entro 50 km o 80 minuti con mezzi pubblici. Da 6 a 12 mesi: Entro 50 km o 80 minuti, con ampliamento ai settori contigui. Oltre 12 mesi: Entro 80 km o 100 minuti con mezzi pubblici. Nota: In assenza di mezzi pubblici, le distanze sono ridotte del 30%.

Esperienza/Competenze: L'offerta deve essere coerente con le esperienze e competenze maturate, definite nel patto di servizio



10.1 Obblighi di comunicazione

Ogni variazione della condizione occupazionale e/o reddituale rilevante ai fini del Beneficio (inclusi avvio, cessazione e trasformazioni di rapporti di lavoro, nonché l'avvio di tirocini e l'eventuale indennità percepita) dovrà essere comunicata dal Beneficiario utilizzando l'indirizzo di posta elettronica del Centro per l'impiego, la posta elettronica certificata all'indirizzo arti@postacert.toscana.it o tramite consegna a mano presso il Centro per l'Impiego competente.

La responsabilità della mancata ricezione è a carico del mittente.

Salvo quanto previsto per il lavoro autonomo o attività d'impresa (paragrafo 10.3), la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dall'evento.

10.2 Lavoro subordinato o parasubordinato

In caso di avvio di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, si applicano le seguenti condizioni:

- rapporto di lavoro di durata non superiore a un mese: mantenimento del Beneficio;
- rapporto di lavoro di durata superiore a un mese e non superiore a sei mesi: sospensione del Beneficio per la durata del rapporto di lavoro e ripresa al termine dello stesso. La sospensione non comporta la perdita delle mensilità residue: al termine del rapporto, il Beneficio riprende fino a concorrenza delle mensilità ancora spettanti, ferma restando la verifica dei requisiti;
- rapporto di lavoro di durata superiore a sei mesi: decadenza dal Beneficio.

10.3 Lavoro autonomo o d'impresa

In caso di avvio di lavoro autonomo o attività d'impresa, l'avvio dell'attività deve essere comunicato entro il giorno antecedente l'inizio. Il reddito è determinato secondo il principio di cassa (differenza tra ricavi/compensi percepiti e spese sostenute) e deve essere comunicato con periodicità almeno trimestrale, entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre, secondo le modalità indicate di cui al precedente paragrafo 10.1. Il Beneficio è compatibile nei limiti del reddito annuo non superiore a euro 4.500,00 (reddito imponibile ai fini IRPEF); il superamento della soglia comporta la decadenza dal Beneficio.

10.4 Aggiornamento della situazione economica e verifica requisiti

In tutti i casi di variazione della condizione occupazionale e/o reddituale (ivi inclusa l'indennità percepita in caso di tirocinio e i trattamenti pensionistici sopravvenuti), il Beneficiario ne deve dare comunicazione,



secondo le modalità indicate al punto 10.1 Obblighi di Comunicazione.

La situazione economica del Beneficiario, a seguito delle suddette comunicazioni, è aggiornata ai fini della verifica della permanenza dei requisiti e dell'eventuale ricalcolo o cessazione del Beneficio. La mancata comunicazione delle variazioni nei termini previsti costituisce causa di sospensione o decadenza ai sensi dei paragrafi 7 e 8.

11. Rendicontazione e pagamento

Il diritto al Beneficio inizia a maturare dalla data di sottoscrizione (o aggiornamento) del Patto di Servizio Personalizzato presso il Centro per l'Impiego competente. Il pagamento verrà effettuato sull'IBAN indicato nella domanda di Beneficio.

Il primo pagamento del riconoscimento economico mensile spettante, subordinato sia alle verifiche della condizionalità che al mantenimento dei requisiti ai sensi del presente atto, verrà erogato a conclusione delle seguenti fasi:

- accoglimento della domanda di Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo con adozione del Decreto Dirigenziale di approvazione di cui al paragrafo 3;
- sottoscrizione/aggiornamento del Patto di Servizio Personalizzato e svolgimento delle politiche attive mensili concordate, di cui ai paragrafi 5 e 6;
- verifica mensile del rispetto degli obblighi di condizionalità di cui al paragrafo 7;
- liquidazione della mensilità entro 60 giorni dalla conclusione della fase precedente.

Per i pagamenti successivi il riconoscimento economico mensile spettante, subordinato sia alle verifiche della condizionalità che al mantenimento dei requisiti ai sensi del presente atto, verrà erogato a conclusione delle seguenti fasi:

- eventuale aggiornamento del Patto di Servizio Personalizzato e svolgimento delle politiche attive mensili concordate, di cui ai paragrafi 5 e 6;
- verifica nel mese successivo del rispetto degli obblighi di condizionalità di cui al paragrafo 7;
- liquidazione delle mensilità entro 60 giorni dalla conclusione della fase precedente.



12. Controlli sulle autocertificazioni

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione sottoscritte dal Beneficiario, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 al momento della presentazione della domanda, sono sottoposte a controlli e verifiche da parte di ARTI, secondo le modalità previste dal Disciplinare adottato con Decreto Direttoriale ARTI n. 949 del 21 ottobre 2025 “Disciplinare sullo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000”.

13. Responsabile del procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, la responsabilità delle fasi dell’istruttoria procedimentale, dell’adozione degli atti di concessione, nonché delle procedure di erogazione e di emissione delle note di liquidazione, è individuata nei seguenti Settori e nei rispettivi Dirigenti:

Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo e Siena: Dirigente responsabile, Dott.ssa Romina Nanni;

Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato: Dirigente responsabile, Dott.ssa Monica Becattelli;

Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno: Dirigente responsabile, Dott.ssa Marta Venturi;

Settore Servizi per il Lavoro di Lucca e Pistoia: Dirigente responsabile, Dott. Paolo Grasso;

Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Massa Carrara: Dirigente responsabile, Dott.ssa Stefania Dini.

La responsabilità dei Settori sopra individuati, e dei rispettivi Dirigenti responsabili sui singoli procedimenti, è individuata sulla base dell’ambito territoriale del Centro per l’Impiego in cui il Beneficiario risulta iscritto.

Per quanto concerne le fasi di perfezionamento dei pagamenti conseguenti alle note di liquidazione emesse dai Settori sopra citati, la responsabilità è individuata come segue:

Settore Bilancio e Contabilità: Dirigente responsabile, Dott. Paolo Pantanella.

I suddetti Dirigenti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, assicurano il regolare svolgimento del procedimento, la legittimità degli atti adottati e il rispetto dei termini di conclusione fissati dalla normativa vigente, in osservanza dei principi di efficacia e buon andamento della Pubblica Amministrazione.



14. Trattamento dati personali

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative all'istruttoria delle domande di Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo e all'emanazione dei provvedimenti consequenziali all'ammissione/non ammissione al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi previsti all'art. 5 del Reg. (UE) 679/2016.

Titolare del trattamento è l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (dati di contatto: Via Vittorio Emanuele II, 62 – 64, 50134 Firenze; arti@postacert.toscana.it). I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: ufficio_dpo@arti.toscana.it.

I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici dei Dirigenti Responsabili del procedimento dei Settori di ARTI sopra indicati - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei dati (ufficio_dpo@arti.toscana.it). Si può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/>).

Il Soggetto attuatore è titolare autonomo del trattamento dei dati personali e pertanto dovrà garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).